Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 2 luglio 2024
(OR. en)

10507/24

Fascicolo interistituzionale: 2023/0124(COD)

CODEC 1380
MI 556
ENT 103
ENV 568
CHIMIE 37
IND 289
CONSOM 201
SAN 308
PE 139

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo ai detergenti e ai tensioattivi, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (CE) n. 648/2004 - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 26-29 febbraio 2024)

I. INTRODUZIONE

La relatrice Manuela RIPA (Verts/ALE, DE) ha presentato, a nome della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI), una relazione sulla proposta di regolamento in oggetto contenente 150 emendamenti (emendamenti 1-150) alla proposta.
Non sono stati presentati altri emendamenti.

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 27 febbraio 2024, la plenaria del Parlamento europeo ha adottato gli emendamenti 1-150 alla proposta di regolamento.

La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato.

ALLEGATO
(27.2.2024)

P9_TA(2024)0091

Detergenti e tensioattivi

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 febbraio 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detergenti e ai tensioattivi, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (CE) n. 648/2004 (COM(2023)0217 – C9-0154/2023 – 2023/0124(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio **(**COM(2023)0217)

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0154/2023),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 12 luglio 2023[1],

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visto il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0039/2024),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

[1] *GU L 349 del 29.9.2023, pag. 121.*

Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) Alcune sostanze utilizzate nei detergenti, diverse dai tensioattivi, potrebbero rimanere nelle acque reflue dopo l'uso e, se non vengono rimosse dai gestori degli impianti di trattamento delle acque reflue nell'ambito di processi costosi, esse persistono e si accumulano nell'ambiente. Al fine di agevolare l'innovazione e affrontare i possibili rischi per la salute e l'ambiente, è necessario fissare un obiettivo a medio termine che garantisca la biodegradabilità intrinseca dei detergenti nel loro complesso. Per garantire ai fabbricanti il tempo di adattare le formulazioni dei prodotti, è opportuno prevedere periodi di transizione sufficienti e definire con largo anticipo i criteri di prova pertinenti.

Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Il fosforo è un ingrediente ***essenziale*** utilizzato nei detergenti. Tuttavia il fosforo e i suoi composti ***potrebbero causare*** danni agli ecosistemi e agli ambienti acquatici, in quanto contribuiscono all'eutrofizzazione. Per continuare a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e ridurre il contributo dei detergenti a tale fenomeno, è necessario stabilire limiti armonizzati del tenore di fosfati e composti del fosforo ***nei*** detergenti ***per bucato e per lavastoviglie automatiche*** destinati ai consumatori. ***Limitazioni analoghe non sono necessarie per altri tipi di detergenti, sia perché il loro contributo non è significativo, sia perché non sono attualmente disponibili alternative adeguate.***	(10) Il fosforo è un ingrediente utilizzato nei detergenti. Tuttavia il fosforo e i suoi composti ***causano*** danni ***significativi*** agli ecosistemi e agli ambienti acquatici, in quanto contribuiscono all'eutrofizzazione. Per continuare a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e ridurre il contributo dei detergenti a tale fenomeno, è necessario stabilire limiti armonizzati del tenore di fosfati e composti del fosforo ***in taluni*** detergenti destinati ai consumatori ***e detergenti industriali***.

Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 bis) Conformemente alla direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[1 bis], è necessario sostituire, ridurre o perfezionare la sperimentazione sugli animali, al fine di eliminare l'utilizzo di animali per la sperimentazione il prima possibile. L'immissione sul mercato di detergenti e tensioattivi che sono stati oggetto di sperimentazioni animali a fini di conformità alle prescrizioni del presente regolamento dovrebbe pertanto essere generalmente vietata, garantendo al tempo stesso la protezione della salute umana e consentendo l'uso di dati storici. La Commissione dovrebbe convalidare metodi di sperimentazione alternativi e deroghe pertinenti, se del caso, e incoraggiare la condivisione di informazioni tra tutte le parti interessate al fine di sostenere lo sviluppo di metodi di sperimentazione non animale, tenendo conto del diritto dell'Unione applicabile per quanto riguarda la protezione delle informazioni commerciali riservate e l'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

[1 bis] Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(12 ter) L'uso della dichiarazione "senza sperimentazione animale" o di dichiarazioni analoghe dovrebbe essere autorizzato soltanto se è garantito che in fase di fabbricazione e prova della conformità non sono stati effettuati esperimenti sugli animali. Analogamente, i fabbricanti dovrebbero poter dichiarare che un prodotto è "vegano" o simile soltanto se nella fabbricazione o nello sviluppo del prodotto non sono stati utilizzati ingredienti di origine animale quali gelatina, colesterina o collagene, o sottoprodotti di origine animale, come il miele o la cera d'api.

Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
(14) Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero adottare misure atte a garantire che sul mercato dell'Unione siano messi a disposizione solo detergenti e tensioattivi conformi al presente regolamento. È necessario stabilire una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore economico nella catena di fornitura e distribuzione.	(14) Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero adottare misure ***efficaci e*** atte a garantire che sul mercato dell'Unione siano messi a disposizione solo detergenti e tensioattivi conformi al presente regolamento. È necessario stabilire una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore economico nella catena di fornitura e distribuzione.

Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) I fabbricanti dovrebbero conservare la documentazione tecnica, il passaporto del prodotto e, se del caso, l'etichetta digitale per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data in cui l'ultimo elemento di un lotto o modello di detergente o tensioattivo oggetto di tale documentazione, passaporto del prodotto o etichetta digitale è stato immesso sul mercato.

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Affinché i fabbricanti siano agevolati nell'adempimento dei loro obblighi ai sensi del presente regolamento, è opportuno autorizzare i fabbricanti stabiliti nell'Unione a nominare un rappresentante autorizzato che svolga compiti specifici per loro conto. Inoltre, per garantire una distribuzione chiara e proporzionata delle responsabilità tra il fabbricante e il rappresentante autorizzato, è necessario definire l'elenco dei compiti che i fabbricanti dovrebbero essere autorizzati ad affidare al rappresentante autorizzato. Inoltre, per garantire l'applicabilità e l'efficacia delle prescrizioni in materia di vigilanza del mercato e che solo i detergenti e i tensioattivi conformi siano immessi sul mercato dell'Unione, la nomina di un rappresentante autorizzato dovrebbe essere obbligatoria quando il fabbricante è stabilito al di fuori dell'Unione.	(17) Affinché i fabbricanti siano agevolati nell'adempimento dei loro obblighi ai sensi del presente regolamento, è opportuno autorizzare i fabbricanti stabiliti nell'Unione a nominare un rappresentante autorizzato che svolga compiti specifici per loro conto***. Tale nomina dovrebbe essere valida solo se accettata per iscritto dal rappresentante autorizzato***. Inoltre, per garantire una distribuzione chiara e proporzionata delle responsabilità tra il fabbricante e il rappresentante autorizzato, è necessario definire l'elenco dei compiti che i fabbricanti dovrebbero essere autorizzati ad affidare al rappresentante autorizzato. Inoltre, per garantire l'applicabilità e l'efficacia delle prescrizioni in materia di vigilanza del mercato e che solo i detergenti e i tensioattivi conformi siano immessi sul mercato dell'Unione, la nomina di un rappresentante autorizzato dovrebbe essere obbligatoria quando il fabbricante è stabilito al di fuori dell'Unione.

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) Al fine di facilitare la comunicazione tra gli operatori economici, le autorità di vigilanza del mercato e i consumatori, gli operatori economici dovrebbero indicare nei recapiti, oltre all'indirizzo postale, ***l'indirizzo di un sito web***.	(18) Al fine di facilitare la comunicazione tra gli operatori economici, le autorità di vigilanza del mercato e i consumatori, gli operatori economici dovrebbero indicare nei recapiti, oltre all'indirizzo postale ***e di posta elettronica***, ***un numero di telefono***.

Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) Per salvaguardare il funzionamento del mercato interno e garantire il raggiungimento dell'obiettivo di fornire un elevato livello di protezione della salute e dell'ambiente, è necessario accertare che anche i detergenti e i tensioattivi provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi al presente regolamento. In particolare è necessario assicurare che i fabbricanti abbiano effettuato procedure di valutazione della conformità adeguate in relazione a tali prodotti. È inoltre necessario stabilire norme per gli importatori, al fine di garantire che i detergenti e i tensioattivi che immettono sul mercato siano conformi a tali prescrizioni e che la documentazione redatta dai fabbricanti ***e, se del caso, la marcatura CE siano disponibili*** per l'ispezione da parte delle autorità nazionali competenti. È inoltre opportuno prevedere che gli importatori assicurino la disponibilità di un passaporto per tali prodotti.	(19) Per salvaguardare il funzionamento del mercato interno e garantire il raggiungimento dell'obiettivo di fornire un elevato livello di protezione della salute e dell'ambiente, è necessario accertare che anche i detergenti e i tensioattivi provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato dell'Unione siano conformi al presente regolamento. In particolare è necessario assicurare che i fabbricanti abbiano effettuato procedure di valutazione della conformità adeguate in relazione a tali prodotti. È inoltre necessario stabilire norme per gli importatori, al fine di garantire che i detergenti e i tensioattivi che immettono sul mercato siano conformi a tali prescrizioni e che la documentazione redatta dai fabbricanti ***sia disponibile*** per l'ispezione da parte delle autorità nazionali competenti. È inoltre opportuno prevedere che gli importatori assicurino la disponibilità di un passaporto per tali prodotti.

Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Poiché gli importatori svolgono un ruolo chiave nel garantire la conformità dei detergenti e dei tensioattivi importati nel mercato dell'Unione, quando immettono un detergente o un tensioattivo sul mercato, essi dovrebbero indicare sul prodotto il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato, il proprio indirizzo postale e***, se disponibili, i mezzi elettronici di comunicazione mediante i*** quali possono essere contattati.	(20) Poiché gli importatori svolgono un ruolo chiave nel garantire la conformità dei detergenti e dei tensioattivi importati nel mercato dell'Unione, quando immettono un detergente o un tensioattivo sul mercato, essi dovrebbero indicare sul prodotto il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato, ***nonché*** il proprio indirizzo postale ***e di posta elettronica*** e ***il numero di telefono ai*** quali possono essere contattati.

Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) La marcatura CE, che indica la conformità di un detergente al presente regolamento, è la conseguenza visibile di un intero processo che comprende la valutazione della conformità in senso lato. Il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio[36] stabilisce i principi generali della marcatura CE. Detto regolamento dovrebbe essere applicabile ai detergenti oggetto del presente regolamento al fine di garantire che i prodotti che beneficiano della libera circolazione delle merci all'interno dell'Unione soddisfino prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione di interessi pubblici quali la salute e l'ambiente. In linea con il regolamento (CE) n. 765/2008, la marcatura CE dovrebbe essere l'unica marcatura di conformità che attesta la conformità di un detergente alla normativa di armonizzazione dell'Unione.	***soppresso***

[36] Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).

Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
(25) Per garantire un elevato livello di protezione della salute ***umana***, i fabbricanti dovrebbero essere tenuti a fornire una scheda tecnica degli ingredienti per i detergenti non pericolosi. Al fine di ottimizzare l'efficienza delle prescrizioni pertinenti e in considerazione del sistema relativo alla risposta di emergenza sanitaria già istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, i fabbricanti dovrebbero tenere tali informazioni a disposizione dei centri antiveleni***, su richiesta***.	(25) Per garantire un elevato livello di protezione della salute, i fabbricanti dovrebbero essere tenuti a fornire una scheda tecnica degli ingredienti per i detergenti non pericolosi. Al fine di ottimizzare l'efficienza delle prescrizioni pertinenti e in considerazione del sistema relativo alla risposta di emergenza sanitaria già istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008, i fabbricanti dovrebbero tenere tali informazioni a disposizione dei centri antiveleni.

Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) Le etichette comunicano agli utilizzatori importanti informazioni sull'uso e sulla sicurezza, come la presenza di sostanze sensibilizzanti per la pelle o le vie respiratorie (ad esempio fragranze, conservanti o enzimi allergizzanti) nei detergenti e nei tensioattivi. Fornendo informazioni sul contenuto di tali sostanze sulle etichette dei detergenti e dei tensioattivi, si consente agli utilizzatori con allergie o predisposizioni allergiche di operare scelte informate, riducendo così le possibili reazioni legate all'uso di detergenti e tensioattivi. È quindi necessario stabilire prescrizioni di etichettatura per i detergenti e i tensioattivi.	(26) Le etichette comunicano agli utilizzatori importanti informazioni sull'uso***, sulla salute*** e sulla sicurezza, come la presenza di sostanze sensibilizzanti per la pelle o le vie respiratorie (ad esempio fragranze, conservanti o enzimi allergizzanti) nei detergenti e nei tensioattivi. Fornendo informazioni sul contenuto di tali sostanze sulle etichette dei detergenti e dei tensioattivi, si consente agli utilizzatori con allergie o predisposizioni allergiche di operare scelte informate, riducendo così le possibili reazioni legate all'uso di detergenti e tensioattivi. È quindi necessario stabilire prescrizioni di etichettatura per i detergenti e i tensioattivi.

Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
(28) Le fragranze sono composti organici con odori caratteristici, solitamente piacevoli, che sono ampiamente utilizzati nei detergenti ma anche in molti altri prodotti, come i profumi e altri cosmetici profumati. Queste sostanze potrebbero provocare reazioni allergiche da contatto, soprattutto nelle persone sensibilizzate, anche se contenute in basse concentrazioni. È quindi importante fornire informazioni sulla presenza di singole fragranze allergizzanti nei detergenti, in modo che le persone sensibilizzate possano evitare il contatto con la sostanza a cui sono allergiche. È quindi necessario introdurre prescrizioni rigorose per l'indicazione in etichetta delle fragranze allergizzanti. Tali sostanze tuttavia potrebbero anche comportare un obbligo di etichettatura ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. È pertanto opportuno stabilire prescrizioni specifiche in materia di etichettatura che si applichino solo in caso di mancato raggiungimento delle soglie di etichettatura ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. Questo non solo eviterà un onere inutile per gli operatori economici, ma garantirà anche che gli utilizzatori finali ricevano queste informazioni presentate in modo chiaro, garantendo così un elevato livello di protezione della salute umana anche per le persone sensibilizzate.	(28) Le fragranze sono composti organici con odori caratteristici, solitamente piacevoli, che sono ampiamente utilizzati nei detergenti ma anche in molti altri prodotti, come i profumi e altri cosmetici profumati. Queste sostanze potrebbero provocare reazioni allergiche da contatto, soprattutto nelle persone sensibilizzate, anche se contenute in basse concentrazioni. È quindi importante fornire informazioni sulla presenza di singole fragranze allergizzanti nei detergenti, in modo che le persone sensibilizzate possano evitare il contatto con la sostanza a cui sono allergiche. È quindi necessario introdurre prescrizioni rigorose per l'indicazione in etichetta delle fragranze allergizzanti. Tali sostanze tuttavia potrebbero anche comportare un obbligo di etichettatura ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. È pertanto opportuno stabilire prescrizioni specifiche in materia di etichettatura che si applichino solo in caso di mancato raggiungimento delle soglie di etichettatura ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008. Questo non solo eviterà un onere inutile per gli operatori economici, ma garantirà anche che gli utilizzatori finali ricevano queste informazioni presentate in modo chiaro, garantendo così un elevato livello di protezione della salute umana anche per le persone sensibilizzate. ***È opportuno applicare periodi di transizione adeguati alle nuove prescrizioni in materia di etichettatura stabilite mediante atti delegati.***

Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) L'etichettatura digitale potrebbe migliorare la comunicazione delle informazioni dell'etichetta sia evitando etichette fisiche sovraccariche di informazioni, sia consentendo agli utenti di avvalersi delle numerose opzioni di lettura disponibili solo per i formati digitali, quali l'aumento delle dimensioni dei caratteri, la ricerca automatica, gli altoparlanti o la traduzione in altre lingue. La fornitura di etichette digitali potrebbe anche portare a una gestione più efficiente degli obblighi di etichettatura da parte degli operatori economici, facilitando l'aggiornamento delle informazioni dell'etichetta, riducendo i costi di etichettatura e consentendo di informare in modo più mirato gli utilizzatori. Gli operatori economici dovrebbero quindi essere autorizzati a fornire determinate informazioni dell'etichetta ***solo*** attraverso l'etichetta digitale, a determinate condizioni, per garantire un elevato livello di protezione degli utilizzatori di detergenti.	(31) L'etichettatura digitale potrebbe migliorare la comunicazione delle informazioni dell'etichetta sia evitando etichette fisiche sovraccariche di informazioni, sia consentendo agli utenti di avvalersi delle numerose opzioni di lettura disponibili solo per i formati digitali, quali l'aumento delle dimensioni dei caratteri, la ricerca automatica, gli altoparlanti o la traduzione in altre lingue. La fornitura di etichette digitali potrebbe anche portare a una gestione più efficiente degli obblighi di etichettatura da parte degli operatori economici, facilitando l'aggiornamento delle informazioni dell'etichetta, riducendo i costi di etichettatura e consentendo di informare in modo più mirato gli utilizzatori. Gli operatori economici dovrebbero quindi essere autorizzati a fornire determinate informazioni dell'etichetta attraverso l'etichetta digitale, a determinate condizioni, per garantire un elevato livello di protezione degli utilizzatori di detergenti ***e dell'ambiente***.

Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(31 bis) L'etichettatura digitale potrebbe aumentare la leggibilità, la facilità d'uso e la comprensione delle etichette per i consumatori, compresi i consumatori vulnerabili e ipovedenti.

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
(32) Per evitare l'imposizione di un inutile onere amministrativo per gli operatori economici e poiché***, nella maggior parte dei casi,*** l'etichetta digitale è ***solo*** complementare a quella fisica, gli operatori economici dovrebbero poter decidere se utilizzare le etichette digitali o fornire tutte le informazioni solo su un'etichetta fisica. La scelta di fornire un'etichetta digitale dovrebbe spettare ai fabbricanti e agli importatori, cui spetta la responsabilità di fornire un'accurata serie di informazioni di etichettatura.	(32) Per evitare l'imposizione di un inutile onere amministrativo per gli operatori economici e poiché l'etichetta digitale è complementare a quella fisica, gli operatori economici dovrebbero poter decidere se utilizzare le etichette digitali o fornire tutte le informazioni solo su un'etichetta fisica. La scelta di fornire un'etichetta digitale dovrebbe spettare ai fabbricanti e agli importatori, cui spetta la responsabilità di fornire un'accurata serie di informazioni di etichettatura.

Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) L'etichettatura digitale potrebbe anche creare difficoltà per i gruppi di popolazione vulnerabili con competenze digitali nulle o insufficienti e portare all'accentuazione del divario digitale. Per tale motivo, le informazioni specifiche da fornire ***solo*** nell'etichetta digitale dovrebbero riflettere lo stato attuale della digitalizzazione della società e la situazione particolare degli utilizzatori dei detergenti. Inoltre tutte le informazioni contenute nell'etichetta relative alla protezione della salute e dell'ambiente, ***così come*** le istruzioni ***minime*** d'uso dei detergenti, dovrebbero rimanere sull'etichetta fisica per consentire a tutti gli utilizzatori finali di fare scelte informate prima di acquistare il detergente e di garantirne la sicurezza della manipolazione.	(33) L'etichettatura digitale potrebbe anche creare difficoltà per i gruppi di popolazione vulnerabili con competenze digitali nulle o insufficienti e portare all'accentuazione del divario digitale. Per tale motivo, le informazioni specifiche da fornire nell'etichetta digitale dovrebbero riflettere lo stato attuale della digitalizzazione della società e la situazione particolare degli utilizzatori dei detergenti***, nonché la disponibilità delle infrastrutture senza fili necessarie e di altre infrastrutture tecnologiche che consentono un accesso illimitato alle informazioni***. Inoltre tutte le informazioni contenute nell'etichetta relative alla protezione della salute e dell'ambiente, ***incluse*** le istruzioni d'uso dei detergenti, dovrebbero rimanere sull'etichetta fisica per consentire a tutti gli utilizzatori finali di fare scelte informate prima di acquistare il detergente e di garantirne la sicurezza della manipolazione.

Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) ***È tuttavia opportuno fare un'eccezione*** per i detergenti venduti agli utilizzatori finali in formato ricarica***. Per cogliere appieno non solo i vantaggi offerti dalla digitalizzazione ma anche i grandi benefici ambientali in termini di riduzione degli imballaggi e dei relativi rifiuti di imballaggio che la pratica della vendita di ricariche offre, dovrebbe essere consentito fornire*** tutte le informazioni dell'etichetta ***in formato digitale, ad eccezione delle*** istruzioni di dosaggio per i detergenti per bucato destinati ai consumatori.	(34) per i detergenti venduti agli utilizzatori finali in formato ricarica ***sarebbe opportuno garantire*** che tutte le informazioni dell'etichetta ***siano disponibili in un'etichetta disponibile separatamente che dovrebbe essere apposta sull'imballaggio al momento della ricarica. Ciò dovrebbe includere le*** istruzioni di dosaggio per i detergenti per bucato destinati ai consumatori.

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione	*Emendamento*
(35) Al fine di garantire condizioni di parità tra gli operatori economici che mettono a disposizione detergenti sul mercato, e per proteggere gli utilizzatori finali, è opportuno stabilire prescrizioni generali per l'etichettatura digitale. Ad esempio, gli operatori economici dovrebbero garantire che l'accesso alle etichette digitali sia facile e gratuito e che le informazioni obbligatorie da inserire in etichetta ai sensi del presente regolamento siano separate da altre informazioni.	(35) Al fine di garantire condizioni di parità tra gli operatori economici che mettono a disposizione detergenti sul mercato, e per proteggere gli utilizzatori finali, è opportuno stabilire prescrizioni generali per l'etichettatura digitale. Ad esempio, gli operatori economici dovrebbero garantire che l'accesso alle etichette digitali sia facile e gratuito***, disponibile con un massimo di due pulsanti o clic,*** e che le informazioni obbligatorie da inserire in etichetta ai sensi del presente regolamento siano separate da altre informazioni.

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) Dato l'attuale sviluppo delle competenze digitali, gli operatori economici dovrebbero anche fornire le informazioni dell'etichetta con mezzi alternativi agli utilizzatori finali, quando non possono accedere all'etichetta digitale. Tale obbligo dovrebbe essere imposto come misura di sicurezza per ridurre qualsiasi possibile rischio derivante dall'indisponibilità delle informazioni dell'etichetta***, in particolare per quanto riguarda le ricariche di detergenti, dove tutte le informazioni possono essere fornite in un'etichetta digitale***.	(36) Dato l'attuale sviluppo delle competenze digitali, gli operatori economici dovrebbero anche fornire le informazioni dell'etichetta con mezzi alternativi agli utilizzatori finali, quando non possono accedere all'etichetta digitale. Tale obbligo dovrebbe essere imposto come misura di sicurezza per ridurre qualsiasi possibile rischio derivante dall'indisponibilità delle informazioni dell'etichetta.

Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) Poiché i detergenti trovano lo stesso utilizzo e presentano gli stessi rischi indipendentemente dal formato in cui sono messi a disposizione sul mercato, gli operatori economici che mettono a disposizione sul mercato detergenti in formato di ricarica dovrebbero garantire che questi siano conformi alle stesse prescrizioni di quelli preconfezionati. È inoltre opportuno che i consumatori ricevano le informazioni obbligatorie da riportare sull'etichetta anche quando optano per le ricariche di detergenti. La vendita di ricariche di detergenti dovrebbe quindi essere esplicitamente disciplinata dal presente regolamento, al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute e dell'ambiente e condizioni di parità per gli operatori economici.	(37) Poiché i detergenti trovano lo stesso utilizzo e presentano gli stessi rischi indipendentemente dal formato in cui sono messi a disposizione sul mercato, gli operatori economici che mettono a disposizione sul mercato detergenti in formato di ricarica dovrebbero garantire che questi siano conformi alle stesse prescrizioni di quelli preconfezionati. È inoltre opportuno che i consumatori ricevano le informazioni obbligatorie da riportare sull'etichetta anche quando optano per le ricariche di detergenti. ***Dovrebbe altresì essere sempre visibile una copia fisica dell'etichetta presso la stazione di ricarica.*** La vendita di ricariche di detergenti dovrebbe quindi essere esplicitamente disciplinata dal presente regolamento, al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute e dell'ambiente e condizioni di parità per gli operatori economici. ***Al fine di promuovere la transizione dell'Unione verso un'economia circolare, è opportuno incoraggiare e promuovere il riutilizzo e la ricarica degli imballaggi. I fabbricanti e i distributori finali dovrebbero, ove possibile, consentire e sviluppare ulteriormente la vendita di detergenti in formato ricarica presso il punto***

	vendita e dovrebbero adoperarsi affinché i detergenti siano a disposizione dei consumatori in altre modalità di vendita sostenibili, ad esempio rendendo i detergenti disponibili in imballaggi riciclabili che consentano ai consumatori di ricaricare gli imballaggi adeguati a casa, ove possibile garantendo la sicurezza dei consumatori.

Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(39 bis) Per evitare alle imprese e al pubblico costi sproporzionati rispetto ai benefici generali, il passaporto del prodotto dovrebbe, per impostazione predefinita, essere specifico per il modello di un detergente o tensioattivo. Qualora siano apportate modifiche alla formula o vi siano differenze di composizione a seconda del lotto, il passaporto del prodotto dovrebbe essere specifico per il lotto.

Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Nel caso in cui altre normative dell'Unione applicabili ai detergenti o ai tensioattivi richiedano un passaporto del prodotto, è opportuno che sia ***disponibile*** un unico passaporto del prodotto per i detergenti e i tensioattivi che contenga le informazioni prescritte dal presente regolamento e dalle altre normative dell'Unione.	(43) Nel caso in cui altre normative dell'Unione applicabili ai detergenti o ai tensioattivi richiedano un passaporto del prodotto, è opportuno che sia ***richiesto*** un unico passaporto del prodotto per i detergenti e i tensioattivi che contenga le informazioni prescritte dal presente regolamento e dalle altre normative dell'Unione. ***Inoltre, i requisiti per la progettazione tecnica del passaporto del prodotto per i detergenti e i tensioattivi dovrebbero essere compatibili con i criteri di progettazione tecnica distinti previsti da altre normative dell'Unione.***

Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 44

Testo della Commissione	*Emendamento*
(44) È fondamentale chiarire sia ai fabbricanti che agli utilizzatori che, creando il passaporto del prodotto per il detergente o tensioattivo ***e, se del caso, apponendo la marcatura CE***, il fabbricante dichiara che il detergente o tensioattivo è conforme a tutte le prescrizioni applicabili e se ne assume la piena responsabilità.	(44) È fondamentale chiarire sia ai fabbricanti che agli utilizzatori che, creando il passaporto del prodotto per il detergente o tensioattivo, il fabbricante dichiara che il detergente o tensioattivo è conforme a tutte le prescrizioni applicabili e se ne assume la piena responsabilità.

Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 45

Testo della Commissione	*Emendamento*
(45) Nel caso in cui alcune informazioni siano fornite ***solo*** in forma digitale, è necessario chiarire che tali informazioni devono essere fornite separatamente e chiaramente distinte l'una dall'altra ma attraverso un unico vettore di dati. Ciò faciliterà il lavoro delle autorità di vigilanza del mercato ma fornirà anche chiarezza agli utilizzatori finali in merito alle diverse informazioni disponibili in formato digitale.	(45) Nel caso in cui alcune informazioni siano fornite in forma digitale, è necessario chiarire che tali informazioni devono essere fornite separatamente e chiaramente distinte l'una dall'altra ma attraverso un unico vettore di dati. Ciò faciliterà il lavoro delle autorità di vigilanza del mercato ma fornirà anche chiarezza agli utilizzatori finali in merito alle diverse informazioni disponibili in formato digitale.

Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 60

Testo della Commissione	*Emendamento*
(60) Considerata la necessità di garantire un livello elevato di protezione della salute ***umana*** e dell'ambiente e di tener conto di nuovi sviluppi sulla base di riscontri scientifici, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Nella sua relazione, la Commissione dovrebbe valutare, tra l'altro, se il regolamento sta raggiungendo i suoi obiettivi, tenendo conto dell'impatto sulle piccole e medie imprese.	(60) Considerata la necessità di garantire un livello elevato di protezione della salute e dell'ambiente e di tener conto di nuovi sviluppi sulla base di riscontri scientifici, la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Nella sua relazione, la Commissione dovrebbe valutare, tra l'altro, se il regolamento sta raggiungendo i suoi obiettivi, tenendo conto dell'impatto sulle piccole e medie imprese.

Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 61

Testo della Commissione	*Emendamento*
(61) Al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute e dell'ambiente, promuovere l'innovazione e aumentare la competitività, la Commissione dovrebbe valutare i requisiti di sicurezza per i detergenti contenenti microrganismi e la possibilità di consentire l'uso di nuovi microrganismi o ceppi di microrganismi nei detergenti.	(61) Al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute e dell'ambiente, promuovere l'innovazione e aumentare la competitività, la Commissione dovrebbe valutare i requisiti di sicurezza per i detergenti contenenti microrganismi e la possibilità di consentire l'uso di nuovi microrganismi o ceppi di microrganismi nei detergenti ***o di limitare ove necessario la loro presenza***.

Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 61 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(61 bis) Al fine di agevolare la transizione verso un'economia pienamente circolare, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di introdurre obiettivi relativi alle materie prime rinnovabili sostenibili e al contenuto riciclato per i detergenti.

Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1 – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
– una miscela destinata a modificare i tessuti al tatto in processi complementari al loro lavaggio; "detergente per bucato destinato ai consumatori":	– una miscela destinata a modificare i tessuti al tatto ***o il relativo odore*** in processi complementari al loro lavaggio;

Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis) "prodotto per la pulizia di superfici dure": un detergente multiuso, un detergente per cucine, un detergente per finestre o un detergente per servizi sanitari;

Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 ter) "detergente per lavaggio a mano di stoviglie destinato ai consumatori": un detergente utilizzato per il lavaggio a mano di piatti, posate e altri utensili da cucina e immesso sul mercato per essere utilizzato da non professionisti;

Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 quater) "detergente per bucato per uso industriale e istituzionale": un detergente per bucato immesso sul mercato per essere utilizzato da personale specializzato al di fuori dell'ambito domestico;

Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 quinquies) "detergente per lavastoviglie per uso industriale e istituzionale": un detergente immesso sul mercato per essere utilizzato da personale specializzato in lavastoviglie automatiche al di fuori dell'ambito domestico;

Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6) "pulizia": il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un substrato e portato in soluzione o dispersione;	6) "pulizia": il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato da un substrato o dall'interno di un substrato e portato in soluzione ***, anche mediante l'uso di microrganismi***;

Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
20) "vigilanza del mercato": le attività svolte e le misure adottate dalle autorità di vigilanza del mercato per garantire che i prodotti siano conformi alle prescrizioni di cui al presente regolamento;	20) "vigilanza del mercato": le attività svolte e le misure adottate dalle autorità di vigilanza del mercato per garantire che i prodotti siano conformi alle prescrizioni di cui al presente regolamento ***e alle altre normative di armonizzazione dell'Unione applicabili e per tutelare l'interesse pubblico oggetto di tale normativa***;

Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 21

Testo della Commissione	*Emendamento*
21) "autorità di vigilanza del mercato": un'autorità di vigilanza del mercato quale definita all'articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2019/1020;	21) "autorità di vigilanza del mercato": un'autorità di vigilanza del mercato quale definita all'articolo 3, punto 4), del regolamento (UE) 2019/1020***, responsabile dell'organizzazione e dell'esecuzione della vigilanza del mercato nel territorio di tale Stato membro***;

Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
24) "marcatura CE": la marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il detergente è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione;	***soppresso***

Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
25) "***misura*** correttiva": ***una misura*** quale definita all'articolo 3, punto 16), del regolamento (UE) 2019/1020;	25) "***azione*** correttiva": ***un'azione*** quale definita all'articolo 3, punto 16), del regolamento (UE) 2019/1020***[1 bis]***;

[1bis] Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 28

Testo della Commissione	*Emendamento*
28) "identificativo univoco del prodotto": la stringa univoca di caratteri ***che permette*** l'identificazione del prodotto ***e*** consente il collegamento via web al passaporto del prodotto;	28) "identificativo univoco del prodotto": la stringa univoca di caratteri ***per*** l'identificazione del prodotto***, che*** consente ***inoltre*** il collegamento via web al passaporto del prodotto;

Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
29) "identificativo univoco dell'operatore": la stringa univoca di caratteri che identifica ***gli operatori economici*** che intervengono nella catena del valore del prodotto;	29) "identificativo univoco dell'operatore": la stringa univoca di caratteri che identifica ***i soggetti*** che intervengono nella catena del valore del prodotto;

Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
33) "ricarica": l'operazione ***con cui il*** detergente ***è riempito in negozio da un grande contenitore nell'imballaggio dell'utilizzatore finale, manualmente o tramite un'apparecchiatura automatica o semiautomatica***;	33) "ricarica": l'operazione ***mediante la quale un consumatore o un utilizzatore professionale riempie un imballaggio con un*** detergente ***offerto da un fornitore nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito***;

Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(34 bis) "modello": un gruppo di detergenti o tensioattivi che soddisfano le condizioni seguenti:
	- sono sotto la responsabilità di uno stesso fabbricante;
	- hanno lo stesso contenuto, conformemente all'allegato V, parte A, e sono fabbricati utilizzando gli stessi processi di fabbricazione;
	- sono destinati ad avere una composizione uniforme se sottoposti a prova secondo gli stessi metodi di prova; nonché
	- sono chiaramente definiti da un numero di tipo o da un altro elemento che ne consenta l'identificazione;

Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Il paragrafo 1 non si applica ***a***:	2. Il paragrafo 1 non si applica ***ai tensioattivi che sono principi attivi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 528/2012 e che sono utilizzati come disinfettanti, se soddisfano una delle condizioni seguenti***:

Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***i tensioattivi che*** sono principi attivi ***ai sensi dell'articolo 3***, paragrafo ***1, lettera c)***, del regolamento (UE) n. 528/2012 ***e che sono utilizzati come disinfettanti, se soddisfano una delle condizioni seguenti:***	a) sono ***inclusi nell'elenco dell'Unione dei*** principi attivi ***approvati, come stabilito dall'articolo 9***, paragrafo ***2***, del regolamento (UE) n. 528/2012***;***

Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a – punto i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) i tensioattivi sono inclusi nell'elenco dell'Unione dei principi attivi approvati, come stabilito dall'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012;	***soppresso***

Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera a – punto ii

Testo della Commissione	*Emendamento*
ii) i tensioattivi sono inclusi nel programma di riesame come stabilito dal regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione[45];	***soppresso***

---

[45] Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) ***i tensioattivi che sono componenti di biocidi autorizzati conformemente al*** regolamento (UE) ***n. 528/2012***;	b) ***sono inclusi nel programma di riesame come stabilito dal*** regolamento ***delegato*** (UE) ***n. 1062/2014 della Commissione***[1 bis];
	_____
	[1 bis] Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1).

Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***i tensioattivi che*** sono componenti di biocidi e ***che*** possono essere messi a disposizione sul mercato o utilizzati conformemente all'articolo ***89, paragrafo 2,*** del regolamento (UE) n. 528/2012.	c) sono componenti di biocidi e possono essere messi a disposizione sul mercato o utilizzati conformemente all'articolo ***55*** del regolamento (UE) n. 528/2012.

Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Entro... [quattro anni dall'entrata in vigore dell'atto delegato adottato conformemente al secondo comma] gli ingredienti organici dei detergenti diversi dai tensioattivi sono intrinsecamente biodegradabili.
	Entro... [due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 27 al fine di integrare l'allegato I con criteri relativi alla biodegradabilità intrinseca e i metodi di prova per i componenti diversi dai tensioattivi.
	Ove necessario, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 per consentire l'uso di sostanze nei detergenti non conformi ai criteri di biodegradabilità stabiliti a norma dell'allegato I.
	Nell'adottare atti delegati ai sensi del secondo e terzo comma, la Commissione tiene conto delle pratiche di fabbricazione, della disponibilità di alternative tecnicamente ed economicamente fattibili, dell'impatto sulle piccole e medie imprese e dell'impatto sulla salute e l'ambiente.

Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Entro ... [due anni dall'entrata in vigore dell'atto delegato adottato conformemente al secondo comma], la pellicola solubile in acqua attorno ai detergenti è degradabile.
	Entro ... [18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 27 che integrano l'allegato I con criteri e metodi di prova per la degradabilità della pellicola solubile in acqua attorno ai detergenti.

Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Il primo comma non si applica ai detergenti che sono biocidi industriali ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012 o dispositivi medici ai sensi del regolamento (UE) 2017/745[1 bis].
	[1 bis] Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).

Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 6 – comma 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	La presenza non intenzionale nei tensioattivi e nei detergenti di fosfati e di altri composti del fosforo derivante da impurità degli ingredienti, dal processo di fabbricazione o stoccaggio o dalla migrazione dall'imballaggio è tollerata se tale presenza è tecnicamente inevitabile secondo le buone pratiche di fabbricazione e, nonostante tale presenza, tali tensioattivi e detergenti sono sicuri.

Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 6 bis
	Sperimentazione animale
	1. La sicurezza dei detergenti e dei tensioattivi e la conformità al presente regolamento sono stabilite utilizzando nuovi metodi non basati sulla sperimentazione animale convalidati e adottati a livello dell'Unione.
	2. Fatti salvi gli obblighi generali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è vietato quanto segue:
	a) l'immissione sul mercato di detergenti e tensioattivi per i quali la formulazione finale o gli ingredienti o le combinazioni di ingredienti sono stati oggetto di sperimentazioni animali al fine di soddisfare le prescrizioni del presente regolamento;
	b) l'esecuzione all'interno dell'Unione di sperimentazioni animali su detergenti e tensioattivi finiti o ingredienti o combinazioni di ingredienti al fine di soddisfare le prescrizioni del presente regolamento.
	3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatto salvo il pertinente diritto dell'Unione e non impediscono l'utilizzo dei dati acquisiti prima del ... [data di entrata in vigore del presente regolamento].
	4. In circostanze eccezionali, qualora sorgano preoccupazioni in merito alla sicurezza di un ingrediente di detergenti, la Commissione può adottare una decisione che concede una deroga ai paragrafi 1 e 2. La Commissione può agire di propria iniziativa o sulla base di una richiesta motivata di un operatore economico o di uno Stato membro.
	Quando la Commissione agisce sulla base di una richiesta motivata di un operatore economico o di uno Stato membro, tale richiesta contiene una valutazione della situazione e indica le misure necessarie. Su tale base, la Commissione, previa consultazione del comitato scientifico, dell'agenzia o dell'organismo competente, può adottare una decisione che autorizza la deroga.
	Tale decisione stabilisce le condizioni di tale deroga per quanto riguarda gli obiettivi specifici, la durata e la relazione sui risultati. Una deroga può essere accordata soltanto se:
	a) l'ingrediente è ampiamente utilizzato e non può essere sostituito con un altro ingrediente atto a svolgere una funzione analoga;
	b) il problema riguardante la salute umana è dimostrato e la necessità di effettuare esperimenti sugli animali è giustificata e sostenuta da un protocollo di ricerca dettagliato proposto come base per la valutazione.

Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) se del caso, appongono la marcatura CE conformemente all'articolo 14,	***soppresso***

Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e il passaporto del prodotto per 10 anni dopo l'immissione sul mercato del detergente o del tensioattivo oggetto di tale documentazione o passaporto del prodotto.	3. I fabbricanti conservano ***e, ove necessario, aggiornano*** la documentazione tecnica e il passaporto del prodotto per 10 anni dopo l'immissione sul mercato del detergente o del tensioattivo oggetto di tale documentazione o passaporto del prodotto.

Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***su richiesta degli organismi nominati dagli Stati membri***;	a) ***al momento dell'immissione di un detergente sul mercato***;

Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 6 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) quando il detergente per il quale è già stata ***richiesta*** una scheda tecnica non corrisponde più alle informazioni incluse in tale scheda.	b) quando il detergente per il quale è già stata ***fornita*** una scheda tecnica non corrisponde più alle informazioni incluse in tale scheda.

Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. I fabbricanti che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento ***prendono*** immediatamente le ***misure*** correttive necessarie a rendere conforme tale detergente o tensioattivo, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre i fabbricanti che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato presenti un rischio per la salute o l'ambiente, ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri sul cui mercato hanno messo a disposizione il detergente o tensioattivo, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi ***misura*** correttiva ***adottata***.	7. I fabbricanti che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento ***intraprendono*** immediatamente le ***azioni*** correttive necessarie a rendere conforme tale detergente o tensioattivo, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre i fabbricanti che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato presenti un rischio per la salute o l'ambiente, ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri sul cui mercato hanno messo a disposizione il detergente o tensioattivo, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi ***azione*** correttiva ***intrapresa***.

Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. I fabbricanti condividono tempestivamente, su richiesta, le informazioni pertinenti con gli operatori economici della catena di fornitura interessata, compresi i distributori, gli importatori e i rappresentanti autorizzati, in merito a qualsiasi problema di conformità o rischio per la salute o per l'ambiente che hanno individuato in relazione al loro prodotto, nonché a eventuali conseguenti azioni correttive, richiami o ritiri.

Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. A seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, i fabbricanti forniscono a quest'ultima, in forma ***cartacea o*** elettronica, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del detergente o tensioattivo al presente regolamento, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, a qualsiasi iniziativa intrapresa per eliminare i rischi presentati da un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato.	8. A seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, i fabbricanti forniscono a quest'ultima, in forma elettronica ***e, su richiesta***, ***cartacea*** tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del detergente o tensioattivo al presente regolamento, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità***. Le informazioni e la documentazione pertinenti sono fornite entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta***. Essi cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, a qualsiasi iniziativa intrapresa per eliminare i rischi presentati da un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato.

Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. I fabbricanti rendono pubblicamente disponibili sul loro sito web i propri canali di comunicazione, come ad esempio un numero di telefono, un indirizzo di posta elettronica o una sezione dedicata del loro sito web, tenendo conto delle esigenze di accessibilità delle persone con disabilità, in modo da consentire agli utilizzatori finali di presentare reclami o segnalare preoccupazioni in merito a una potenziale non conformità dei prodotti o a problemi di sicurezza.

Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. I fabbricanti possono nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato.	1. I fabbricanti possono nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. ***Il mandato del rappresentante autorizzato è valido solo se accettato per iscritto dallo stesso.***

Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. I fabbricanti che non sono stabiliti nell'Unione comunicano alle autorità nazionali competenti l'indirizzo postale e l'indirizzo di posta elettronica del loro rappresentante autorizzato.

Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il rappresentante autorizzato fornisce una copia del mandato all'autorità competente, su richiesta.	Il rappresentante autorizzato esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbricante. Il rappresentante autorizzato ***dispone dei mezzi adeguati per eseguire i compiti specificati nel mandato. Il rappresentante autorizzato*** fornisce una copia del mandato all'autorità competente, su richiesta.

Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) a seguito della richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del detergente o tensioattivo alle prescrizioni di cui al presente regolamento;	c) a seguito della richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, fornire a quest'ultima tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità del detergente o tensioattivo alle prescrizioni di cui al presente regolamento***, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità***;

Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) porre fine al mandato se il fabbricante non rispetta gli obblighi del fabbricante ai sensi del presente regolamento.	e) porre fine al mandato se il fabbricante non rispetta gli obblighi del fabbricante ai sensi del presente regolamento ***e informarne, entro 20 giorni lavorativi, l'autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro in cui il fabbricante è stabilito***.

Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera e bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) se il rappresentante autorizzato ritiene o ha motivo di ritenere che un detergente o un tensioattivo presenti un rischio per la salute o per l'ambiente, informarne il fabbricante;

Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. In caso di cambiamento del rappresentante autorizzato, le modalità dettagliate relative a tale cambiamento sono stabilite in un mandato a norma dei paragrafi 1, 2 e 3.

Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il detergente rechi la marcatura CE di cui all'articolo 14;	***soppresso***

Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli importatori indicano sull'etichetta del detergente o tensioattivo il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, l'indirizzo postale e l'indirizzo e-mail al quale possono essere contattati. I dati di contatto sono indicati in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato.	4. Gli importatori indicano sull'etichetta del detergente o tensioattivo il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato, l'indirizzo postale e l'indirizzo e-mail ***e il numero di telefono*** al quale possono essere contattati. I dati di contatto sono indicati in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato ***e sono chiari, comprensibili e leggibili***.

Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Gli importatori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento ***prendono*** immediatamente le ***misure*** correttive necessarie a rendere conforme tale detergente o tensioattivo, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre gli importatori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato presenti un rischio per la salute o l'ambiente, ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri sul cui mercato hanno messo a disposizione il detergente o tensioattivo, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi ***misura*** correttiva ***adottata***.	8. Gli importatori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato non sia conforme al presente regolamento ***informano immediatamente il fabbricante e le autorità competenti, vi collaborano e intraprendono*** immediatamente le ***azioni*** correttive necessarie a rendere conforme tale detergente o tensioattivo, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre gli importatori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato presenti un rischio per la salute o l'ambiente, ne informano immediatamente ***il fabbricante e*** le autorità nazionali competenti degli Stati membri sul cui mercato hanno messo a disposizione il detergente o tensioattivo, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi ***azione*** correttiva ***intrapresa***.

Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. Gli importatori condividono tempestivamente, su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, le informazioni pertinenti con gli operatori economici della catena di fornitura interessata, compresi i distributori e i rappresentanti autorizzati, in merito a qualsiasi problema di conformità o rischio per la salute o per l'ambiente che hanno individuato in relazione al loro prodotto, nonché a eventuali conseguenti azioni correttive, richiami o ritiri.

Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
10. A seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, gli importatori forniscono a quest'ultima, in forma ***cartacea o elettronica***, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del detergente o tensioattivo al presente regolamento, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, a qualsiasi iniziativa intrapresa per eliminare i rischi presentati da un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato.	10. A seguito di una richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, gli importatori forniscono a quest'ultima, in forma ***elettronica e, su richiesta***, ***cartacea*** tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del detergente o tensioattivo al presente regolamento, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità***. Le informazioni e la documentazione pertinenti sono fornite entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta***. Essi cooperano con tale autorità, su richiesta di quest'ultima, a qualsiasi iniziativa intrapresa per eliminare i rischi presentati da un detergente o tensioattivo da essi immesso sul mercato.

Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	10 bis. Gli importatori verificano se i canali di comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 8 bis, siano pubblicamente disponibili affinché i consumatori possano presentare reclami o segnalare preoccupazioni in merito a una potenziale non conformità dei prodotti. Qualora tali canali non siano disponibili, gli importatori provvedono a crearne, tenendo conto delle esigenze di accessibilità delle persone con disabilità.

Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il detergente rechi la marcatura CE di cui all'articolo 14;	***soppresso***

Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. I distributori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme al presente regolamento ***si assicurano*** che siano ***prese*** le ***misure*** correttive necessarie a renderlo conforme, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre i distributori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo da essi messo a disposizione sul mercato presenti un rischio per la salute o l'ambiente, ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri sul cui mercato hanno messo a disposizione il detergente o tensioattivo, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi ***misura*** correttiva ***adottata***.	5. I distributori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo da essi messo a disposizione sul mercato non sia conforme al presente regolamento ***informano immediatamente il fabbricante o l'importatore, a seconda dei casi, e le autorità competenti e vi collaborano e garantiscono*** che siano ***intraprese*** le ***azioni*** correttive necessarie a renderlo conforme, a ritirarlo o a richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre i distributori che ritengano o abbiano motivo di ritenere che un detergente o tensioattivo da essi messo a disposizione sul mercato presenti un rischio per la salute o l'ambiente, ne informano immediatamente le autorità nazionali competenti degli Stati membri sul cui mercato hanno messo a disposizione il detergente o tensioattivo, fornendo in particolare i dettagli relativi alla non conformità e a qualsiasi ***azione*** correttiva ***intrapresa***.

Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. A seguito di una richiesta motivata presentata da un'autorità nazionale competente, i distributori forniscono a quest'ultima, in forma ***cartacea o*** elettronica, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del detergente o tensioattivo al presente regolamento. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai detergenti o tensioattivi che hanno messo a disposizione sul mercato.	6. A seguito di una richiesta motivata presentata da un'autorità nazionale competente, i distributori forniscono a quest'ultima, in forma elettronica ***e, su richiesta, cartacea***, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del detergente o tensioattivo al presente regolamento***. Le informazioni e la documentazione pertinenti sono fornite entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta***. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai detergenti o tensioattivi che hanno messo a disposizione sul mercato.

Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 12 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) provvedere affinché sull'imballaggio figurino il suo nome, la sua denominazione commerciale registrata o il suo marchio registrato ***e*** l'indirizzo postale, preceduti dalla dicitura "confezionato da" o "riconfezionato da";	a) provvedere affinché sull'imballaggio figurino il suo nome, la sua denominazione commerciale registrata o il suo marchio registrato***,*** l'indirizzo postale ***e l'indirizzo e-mail*** e ***il numero di telefono al quale può essere contattato***, preceduti dalla dicitura "confezionato da" o "riconfezionato da";

Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 14

Testo della Commissione	*Emendamento*
Articolo 14	***soppresso***
Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE	
1. La marcatura CE è soggetta ai principi generali di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008.	
2. La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile prima che il detergente sia immesso sul mercato.	
La marcatura CE è apposta sull'etichetta o sull'imballaggio del detergente o, nel caso in cui il detergente sia fornito sfuso, su un documento di accompagnamento del detergente.	
Se, conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, gli operatori economici possono fornire solo un'etichetta digitale, la marcatura CE è riportata sull'etichetta digitale.	
3. Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e intraprendono le azioni opportune in caso di uso improprio di tale marcatura.	

Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. L'operatore economico che mette a disposizione sul mercato un detergente direttamente all'utilizzatore finale in formato ricarica fornisce all'utilizzatore finale l'etichetta fisica ***o*** il vettore di dati attraverso cui è possibile accedere all'etichetta digitale.	2. L'operatore economico che mette a disposizione sul mercato un detergente direttamente all'utilizzatore finale in formato ricarica fornisce all'utilizzatore finale l'etichetta fisica ***e*** il vettore di dati attraverso cui è possibile accedere all'etichetta digitale.

Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) un numero di tipo, un numero di lotto oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione;	a) un numero di tipo, un numero di ***modello, un numero di*** lotto oppure qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione;

Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato del fabbricante, l'indirizzo postale e l'indirizzo e-mail al quale può essere contattato. L'indirizzo postale indica un unico recapito presso il quale il fabbricante può essere contattato;	b) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato del fabbricante ***e, se del caso, del suo rappresentante autorizzato***, l'indirizzo postale e l'indirizzo e-mail ***e il numero di telefono*** al quale può essere contattato. L'indirizzo postale indica un unico recapito presso il quale il fabbricante può essere contattato;

Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 sono redatte in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato, e sono chiare, comprensibili e intelligibili. L'etichetta è accessibile a fini ispettivi quando il detergente o tensioattivo è messo a disposizione sul mercato.	5. Le informazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 sono redatte in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali, secondo quanto stabilito dallo Stato membro interessato, e sono chiare, comprensibili e intelligibili ***nonché conformi ai requisiti di cui all'allegato I, parte 1, punti 1.2.1.4 e 1.2.1.5, del regolamento (CE) n. 1272/2008***. L'etichetta è accessibile a fini ispettivi quando il detergente o tensioattivo è messo a disposizione sul mercato.

Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	5 bis. Fatta salva la direttiva .../... [direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali) COM/2023/166 final], l'etichetta dei detergenti e dei tensioattivi può riportare che non è stato fatto ricorso alla sperimentazione animale solo a condizione che il fabbricante e i suoi fornitori, qualora tale informazione possa essere individuata dal fabbricante con un ragionevole sforzo, non abbiano effettuato o commissionato sperimentazioni animali sul detergente o tensioattivo finito, sul suo prototipo, né su alcun suo ingrediente e che non abbiano usato ingredienti sottoposti da terzi a sperimentazioni animali al fine di ottenere nuovi detergenti o tensioattivi. L'etichetta può riportare che il detergente o tensioattivo è "vegano" o "prodotto senza sperimentazione animale" solo a condizione che nella produzione e nello sviluppo del detergente o tensioattivo non siano stati utilizzati ingredienti o sottoprodotti di origine animale.

Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) su un'etichetta fisica;	a) su un'etichetta fisica; ***oppure***

Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
In deroga alla lettera b) del primo comma, gli elementi di etichettatura di cui all'allegato V, parte C, non devono essere riprodotti sull'etichetta fisica. Inoltre, quando le informazioni sul dosaggio per i detergenti per bucato destinati ai consumatori, conformemente ai punti 1 e 2 dell'allegato V, parte B, sono riportate sull'etichetta digitale, sull'etichetta fisica può essere riportata una griglia di dosaggio semplificata, come indicato nell'allegato V, parte D.	Quando le informazioni sul dosaggio per i detergenti per bucato destinati ai consumatori, conformemente ai punti 1 e 2 dell'allegato V, parte B, sono riportate sull'etichetta digitale, sull'etichetta fisica può essere riportata una griglia di dosaggio semplificata, come indicato nell'allegato V, parte D.

Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. ***In deroga al paragrafo 1,*** quando i detergenti sono messi a disposizione sul mercato direttamente all'utilizzatore finale in un formato ricarica, gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 15, paragrafi ***3 e 4, possono essere forniti solo in un'etichetta digitale, ad eccezione delle informazioni sul dosaggio per i detergenti per bucato destinati ai consumatori, come stabilito ai punti 1 e 2 dell'allegato V, parte B, che devono essere fornite anche su un'etichetta fisica***.	2. Quando i detergenti sono messi a disposizione sul mercato direttamente all'utilizzatore finale in un formato ricarica, ***l'operatore garantisce che*** gli elementi dell'etichetta di cui all'articolo 15, paragrafi ***2, 3 e 4***, ***siano apposti sull'imballaggio***.

Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le informazioni sull'etichetta digitale sono ricercabili;	b) le informazioni sull'etichetta digitale sono ***facilmente*** ricercabili;

Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) le informazioni sull'etichetta digitale sono presentate in ***modo da rispondere*** alle esigenze dei gruppi vulnerabili e supportano, se del caso, i necessari adeguamenti per facilitare l'accesso alle informazioni per i medesimi gruppi;	e) le informazioni sull'etichetta digitale sono presentate in ***un formato che risponde*** alle esigenze dei gruppi vulnerabili***, comprese le persone con disabilità,*** e supportano, se del caso, i necessari adeguamenti per facilitare l'accesso alle informazioni per i medesimi gruppi;

Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) le informazioni sull'etichetta digitale sono accessibili attraverso un vettore di dati.	i) le informazioni sull'etichetta digitale sono ***facilmente*** accessibili attraverso un vettore di dati.

Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il vettore di dati è fisicamente presente sul detergente o tensioattivo, sull'imballaggio o sulla documentazione di accompagnamento.	Il vettore di dati è fisicamente presente ***in modo visibile, leggibile e indelebile*** sul detergente o tensioattivo, sull'imballaggio o sulla documentazione di accompagnamento***, in modo da permetterne il trattamento automatico da parte di dispositivi digitali***.

Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nel caso in cui gli operatori economici forniscano un'etichetta digitale, il vettore di dati è accompagnato dalla dicitura "Informazioni più complete sul prodotto ***sono disponibili online***" o da una dicitura simile.	3. Nel caso in cui gli operatori economici forniscano un'etichetta digitale, il vettore di dati è accompagnato dalla dicitura "***Scansionare per*** informazioni più complete sul prodotto" o da una dicitura simile.

Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli operatori economici ***che forniscono un'etichetta digitale*** non tracciano, analizzano o utilizzano nessuna informazione sull'uso per finalità diverse da quanto strettamente necessario per fornire le informazioni sull'etichetta digitale online.	4. Gli operatori economici non tracciano, analizzano o utilizzano nessuna informazione sull'uso per finalità diverse da quanto strettamente necessario per fornire le informazioni sull'etichetta digitale online.

Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 5 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli operatori economici ***che forniscono un'etichetta digitale*** forniscono le informazioni presenti sull'etichetta digitale con altri mezzi nei casi seguenti:	Gli operatori economici forniscono le informazioni presenti sull'etichetta digitale con altri mezzi ***e gratuitamente*** nei casi seguenti:

Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Tale obbligo si applica 18 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 9.

Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) corrisponde a un lotto specifico del detergente o del tensioattivo;	a) corrisponde a un modello specifico***, che viene aggiornato quando vengono apportate modifiche all'elenco degli ingredienti o, se del caso,*** a un lotto specifico del detergente o del tensioattivo;

Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) è aggiornato;	d) è aggiornato***, accurato e completo***;

Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) è accessibile agli utilizzatori finali, alle autorità di vigilanza del mercato, alle autorità doganali, alla Commissione ***e*** ad altri operatori economici;	f) è ***facilmente*** accessibile ***ai clienti,*** agli utilizzatori finali***, ai fabbricanti, agli importatori, ai distributori, alle autorità nazionali competenti***, alle autorità di vigilanza del mercato, alle autorità doganali, alla Commissione***,*** ad altri operatori economici ***e ad altri portatori di interessi pertinenti, come le organizzazioni della società civile e i ricercatori***;

Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera i

Testo della Commissione	*Emendamento*
i) soddisfa i requisiti specifici e tecnici previsti dal paragrafo ***8***.	i) soddisfa i requisiti specifici e tecnici previsti dal paragrafo ***9***.

Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il vettore di dati è fisicamente presente sul detergente o tensioattivo, sull'imballaggio o sulla documentazione di accompagnamento, conformemente all'atto di esecuzione di cui al paragrafo ***8***.	Il vettore di dati è fisicamente presente sul detergente o tensioattivo, sull'imballaggio o sulla documentazione di accompagnamento, conformemente all'atto di esecuzione di cui al paragrafo ***9***.

Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il vettore di dati è chiaramente visibile all'utilizzatore finale prima dell'acquisto e alle autorità di vigilanza del mercato, anche, se del caso, nei casi in cui il detergente o tensioattivo è messo a disposizione attraverso vendite a distanza.	Il vettore di dati è chiaramente visibile all'utilizzatore finale prima dell'acquisto e alle autorità di vigilanza del mercato, anche, se del caso, nei casi in cui il detergente o tensioattivo è messo a disposizione attraverso vendite a distanza ***sulla pagina principale del sito online del prodotto***.

Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 9 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione adotta un atto di esecuzione che determina i requisiti specifici e tecnici relativi al passaporto del prodotto per i detergenti e i tensioattivi. Tali requisiti definiscono almeno quanto segue:	***Entro ... [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento],*** la Commissione adotta un atto di esecuzione che determina i requisiti specifici e tecnici relativi al passaporto del prodotto per i detergenti e i tensioattivi. Tali requisiti definiscono almeno quanto segue:

Emendamento 104
Proposta di regolamento
Articolo 19 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) tutte le informazioni contenute nel passaporto del prodotto sono basate su norme aperte elaborate in un formato interoperabile, leggibili mediante dispositivi informatici, strutturate e consultabili;	b) tutte le informazioni contenute nel passaporto del prodotto sono basate su norme aperte***,*** elaborate in un formato interoperabile, ***se del caso*** leggibili mediante dispositivi informatici, strutturate e consultabili***, e sono trasferibili mediante una rete per lo scambio di dati interoperabile e aperta senza blocco da fornitore***;

Emendamento 105
Proposta di regolamento
Articolo 19 – lettera b bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) la progettazione e il funzionamento dei passaporti del prodotto sono di facile utilizzo;

Emendamento 106
Proposta di regolamento
Articolo 19 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) gli utilizzatori finali, gli operatori economici e altri attori rilevanti hanno accesso al passaporto del prodotto gratuitamente;	c) gli utilizzatori finali, gli operatori economici e altri attori rilevanti hanno ***facile*** accesso al passaporto del prodotto gratuitamente ***e senza limitare l'accesso agli utenti esistenti***;

Emendamento 107
Proposta di regolamento
Articolo 19 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) i dati contenuti nel passaporto del prodotto sono conservati dall'operatore economico responsabile della sua creazione o da operatori autorizzati ad agire per suo conto;	d) i dati contenuti nel passaporto del prodotto sono conservati ***e aggiornati*** dall'operatore economico responsabile della sua creazione o da operatori autorizzati ad agire per suo conto;

Emendamento 108
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Qualora abbiano motivi sufficienti per ritenere che un detergente o tensioattivo presenti un rischio per la salute o per l'ambiente, le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro effettuano una valutazione del detergente o tensioattivo interessato che investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui al presente regolamento. A tal fine gli operatori economici interessati cooperano, se necessario, con le autorità di vigilanza del mercato.	1. Qualora abbiano motivi sufficienti per ritenere che un detergente o tensioattivo presenti un rischio per la salute***, per la sicurezza*** o per l'ambiente, le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro effettuano una valutazione del detergente o tensioattivo interessato che investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui al presente regolamento. A tal fine gli operatori economici interessati cooperano, se necessario, con le autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento 109
Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Se, nel corso dei controlli di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2, le autorità di vigilanza del mercato concludono che il detergente o tensioattivo non rispetta le prescrizioni di cui al presente regolamento, chiedono tempestivamente agli operatori economici interessati di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il detergente o tensioattivo conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio di cui al paragrafo 1.	3. Se, nel corso dei controlli di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2, le autorità di vigilanza del mercato concludono che il detergente o tensioattivo non rispetta le prescrizioni di cui al presente regolamento, chiedono tempestivamente agli operatori economici interessati di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il detergente o tensioattivo conforme alle suddette prescrizioni oppure di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole ***stabilito dalle autorità di vigilanza del mercato*** e proporzionato alla natura del rischio di cui al paragrafo 1.

Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Se un'autorità di vigilanza del mercato, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, ritiene che un detergente o un tensioattivo, pur conforme al presente regolamento, presenti un rischio per la salute o per l'ambiente, chiede all'operatore economico interessato di prendere tutte le misure del caso per garantire che tale detergente o tensioattivo, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio o che il detergente o tensioattivo sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo di tempo ragionevole**,** proporzionato alla natura del rischio.	1. Se un'autorità di vigilanza del mercato, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, ritiene che un detergente o un tensioattivo, pur conforme al presente regolamento, presenti un rischio per la salute o per l'ambiente, chiede all'operatore economico interessato di prendere tutte le misure del caso per garantire che tale detergente o tensioattivo, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio o che il detergente o tensioattivo sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo di tempo ragionevole ***stabilito dalle autorità di vigilanza del mercato e*** proporzionato alla natura del rischio.

Emendamento 111
Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi alla protezione della salute e dell'ambiente, la Commissione adotta un atto di esecuzione in conformità della procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2 bis, e garantisce che tale atto di esecuzione sia immediatamente applicabile.

Emendamento 112
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera a

– *Testo della Commissione*	– *Emendamento*
a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell'articolo 14 o non è stata apposta;	***soppresso***

Emendamento 113
Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) qualsiasi altro obbligo amministrativo previsto dal presente regolamento non è rispettato.

Emendamento 114
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 per modificare l'allegato VI per quanto riguarda le informazioni da fornire nel passaporto del prodotto, al fine di adattarlo al progresso tecnico e scientifico e al livello di preparazione digitale delle autorità di vigilanza del mercato e degli utilizzatori finali.	1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 per modificare l'allegato VI per quanto riguarda le informazioni da fornire nel passaporto del prodotto, al fine di adattarlo al progresso tecnico e scientifico e al livello di preparazione digitale delle autorità di vigilanza del mercato e degli utilizzatori finali***, tenendo conto del diritto dell'Unione applicabile per quanto riguarda la protezione delle informazioni commerciali riservate e l'accesso del pubblico all'informazione ambientale***.

Emendamento 115
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 bis. Qualora il regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione[1 bis] preveda approcci non basati sulla sperimentazione animale per testare le proprietà di sensibilizzazione delle vie respiratorie dei microrganismi, la Commissione adotta senza indebito ritardo atti delegati conformemente all'articolo 27 per modificare l'allegato II del presente regolamento stabilendo le prescrizioni per l'immissione sul mercato dei detergenti contenenti microrganismi in formato spray.

[1bis] Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 142 del 31.5.2008, pag. 1).

Emendamento 116
Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	6 ter. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 27 per modificare l'allegato II aggiornando le norme applicabili per la compilazione dell'elenco dei microrganismi al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico.

Emendamento 117
Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011[1 bis] in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.
	[1bis] Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento 118
Proposta di regolamento
Articolo 29

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali misure alla Commissione, senza ritardo, e provvedono poi a dare notifica delle eventuali modifiche successive.	Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. ***Esse possono comprendere, se del caso, sanzioni pecuniarie proporzionate al fatturato della persona giuridica che ha commesso la violazione, tenendo conto delle specificità delle piccole e medie imprese.*** Gli Stati membri notificano tali misure alla Commissione, senza ritardo, e provvedono poi a dare notifica delle eventuali modifiche successive.

Emendamento 119
Proposta di regolamento
Articolo 29 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni stabilite a norma del presente articolo tengano debitamente conto dei seguenti elementi, se del caso:
	a) la natura, la gravità e la portata della violazione;
	b) il carattere doloso o colposo della violazione;
	c) il danno alla salute umana o all'ambiente causato dalla violazione, nella misura in cui possa essere determinato;
	d) il livello di collaborazione della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile con l'autorità competente.

Emendamento 120
Proposta di regolamento
Articolo 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro [OP: inserire la data corrispondente a cinque anni dalla data di applicazione del presente regolamento], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione contiene una valutazione ***del*** modo in cui il presente regolamento sta raggiungendo i suoi obiettivi, compresa una valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese.	Entro [OP: inserire la data corrispondente a cinque anni dalla data di applicazione del presente regolamento], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. La relazione contiene una valutazione ***concernente:***
	a) ***il*** modo in cui il presente regolamento sta raggiungendo i suoi obiettivi, compresa una valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese;
	b) ***il rischio di insorgenza di resistenza antimicrobica associato all'uso di detergenti o tensioattivi con proprietà biocidi;***
	c) ***l'esistenza di dichiarazioni commerciali , pubblicità e modelli di imballaggio non comprovati che inducano in errore o possano indurre in errore i consumatori, dando l'impressione che i detergenti o tensioattivi siano più sicuri o più rispettosi dell'ambiente;***
	d) ***prescrizioni in materia di etichettatura fisica e digitale dei detergenti, tenendo conto della sicurezza degli utilizzatori finali e dell'ambiente nonché del livello di preparazione digitale di tutti i gruppi di popolazione dell'Unione.***
	e) ***la fattibilità e i costi e i benefici ambientali e socioeconomici dell'eliminazione graduale del fosforo nei detergenti destinati ai consumatori, nonché della riduzione e, ove possibile, dell'eliminazione graduale del fosforo nei detergenti per uso industriale e istituzionale in linea con gli impegni assunti nell'ambito del piano d'azione per il Mar Baltico;***
	f) ***i costi e i benefici ambientali, sanitari e socioeconomici dell'estensione dell'approccio generico per la gestione del rischio ai detergenti e ai tensioattivi e dell'eliminazione graduale delle sostanze che destano preoccupazione, comprese quelle che causano tumori o mutazioni genetiche, incidono sul sistema riproduttivo o endocrino, sono persistenti e bioaccumulabili, incidono sul sistema immunitario, neurologico o respiratorio o sono tossiche per un organo specifico, tenendo conto degli effetti combinati, al fine di ottenere un ambiente non tossico.***
	La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

Emendamento 121
Proposta di regolamento
Articolo 32

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro [OP: inserire la data corrispondente a tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento], la Commissione valuta l'efficacia e la pertinenza delle prescrizioni del presente regolamento per i detergenti contenenti microrganismi, nonché la possibilità di includere nell'allegato II nuovi microrganismi o ceppi di microrganismi consentiti nei detergenti.	Entro [OP: inserire la data corrispondente a tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento], la Commissione valuta l'efficacia e la pertinenza delle prescrizioni del presente regolamento per i detergenti contenenti microrganismi, ***in particolare i microrganismi patogeni elencati al punto 2 dell'allegato II e gli effetti dei microrganismi aggiunti intenzionalmente ai detergenti sui processi di trattamento delle acque reflue urbane,*** nonché la possibilità di includere nell'allegato II nuovi microrganismi o ceppi di microrganismi consentiti nei detergenti.

Emendamento 122
Proposta di regolamento
Articolo 32 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Entro ... [OP: inserire la data corrispondente a tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento] e successivamente ogni tre anni, la Commissione riesamina l'elenco dei microrganismi patogeni di cui al punto 2 dell'allegato II e, se necessario, adotta atti delegati conformemente all'articolo 27 per modificare l'allegato II al fine di tenere conto del progresso scientifico e tecnico.

Emendamento 123
Proposta di regolamento
Articolo 32 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 32 bis
	Riesame dei contenuti di materie prime rinnovabili
	Entro ... [OP: inserire la data corrispondente a tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta la necessità, la fattibilità, le conseguenze tecniche e i benefici per la salute e l'ambiente dell'introduzione di obblighi vincolanti per le materie prime rinnovabili e il contenuto riciclato nei detergenti e nei tensioattivi. In tale relazione la Commissione tiene specificamente conto degli impatti socioeconomici, della competitività degli operatori economici nell'Unione, dell'approvvigionamento sostenibile come pure del potenziale di riscaldamento globale, del potenziale di utilizzo dei rifiuti alimentari nei detergenti e del potenziale cambiamento di destinazione d'uso dei terreni associato a materie prime alternative e della sicurezza alimentare nell'Unione. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

Emendamento 124
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 1 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) ***dispongono di un numero ATCC (American Type Culture Collection),*** appartengono a una collezione IDA (International Depository Authority) o il loro DNA è stato identificato conformemente a un protocollo di identificazione del ceppo (mediante sequenziamento del DNA ribosomiale 16S o metodo equivalente);	a) appartengono a una collezione IDA (International Depository Authority) o il loro DNA è stato identificato conformemente a un protocollo di identificazione del ceppo (mediante sequenziamento del DNA ribosomiale 16S o metodo equivalente);

Emendamento 125
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e bis) Pseudomonas aeruginosa, metodo di prova ISO 22717:2015;

Emendamento 126
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e ter) Candida albicans, metodo di prova ISO 18416:2015.

Emendamento 127
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 2 – lettera e quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	e quater) ogni altro microrganismo di cui alla tabella 4 dell'allegato 1 del regolamento (UE) 2020/741[1 bis].
	[1 bis] Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 32).

Emendamento 128
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Quando sono immessi sul mercato, i detergenti contenenti microrganismi presentano un conteggio su piastra standard pari o superiore a $1x10^5$ unità formanti colonie (CFU) per ml, conformemente alla norma ISO 4833-1:2014.	5. Quando sono immessi sul mercato, i detergenti contenenti microrganismi presentano un conteggio su piastra standard pari o superiore a $1x10^5$ unità formanti colonie (CFU) per ml, conformemente alla norma ISO ***21149 o ISO*** 4833-1:2014.

Emendamento 129
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La durata minima di conservazione di un detergente contenente microrganismi non è inferiore a 24 mesi e la conta microbica non si riduce di oltre il 10 % ogni 12 mesi, conformemente alla norma ISO 4833-1:2014.	6. La durata minima di conservazione di un detergente contenente microrganismi non è inferiore a 24 mesi e la conta microbica non si riduce di oltre il 10 % ogni 12 mesi, conformemente alla norma ISO ***21149 o ISO*** 4833-1:2014.

Emendamento 130
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. I microrganismi ***contenuti nei*** detergenti immessi sul mercato in formato spray ***superano il test di tossicità acuta*** per ***inalazione*** in conformità ***del metodo di prova B.2. descritto nella parte B dell'allegato del regolamento (CE) n. 440/2008***.	7. I detergenti ***contenenti*** microrganismi ***possono essere*** immessi sul mercato in formato spray ***dopo aver stabilito adeguati approcci non basati sulla sperimentazione animale*** per ***testare le proprietà di sensibilizzazione delle vie respiratorie dei microrganismi*** in conformità ***dell'articolo 26, paragrafo 6 bis***.

Emendamento 131
Proposta di regolamento
Allegato II – punto 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
9. Tutte le dichiarazioni ***del*** fabbricante sulle azioni dei microrganismi contenuti nel prodotto ***sono supportate da*** prove ***di*** terze parti.	9. ***Il*** fabbricante ***avvalora*** tutte le dichiarazioni ***formulate*** sulle azioni ***o le prestazioni*** dei microrganismi contenuti nel prodotto ***con prove adeguate. Tali*** prove ***sono verificate da*** terze parti ***indipendenti***.

Emendamento 132
Proposta di regolamento
Allegato III – tabella

Testo della Commissione	
Detergente	Limitazioni
Detergenti per bucato destinati ai consumatori	Non sono immessi sul mercato se il tenore totale di fosforo è uguale o superiore a 0,5 grammi per quantità di detergente di cui si raccomanda l'utilizzazione nel ciclo di lavaggio principale per un carico standard di lavatrice quale definito nell'allegato V, parte B, in presenza di acqua di durezza elevata: per tessuti "normalmente sporchi", nel caso dei detergenti normali, per tessuti "leggermente sporchi", nel caso dei detergenti per tessuti delicati.
Detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori	Non sono immessi sul mercato se il tenore totale di fosforo è uguale o superiore a 0,3 grammi per dosaggio standard quale definito nell'allegato V, parte B.
Emendamento	
Detergente	Limitazioni
Detergenti per bucato destinati ai consumatori	***1.*** Non sono immessi sul mercato se il tenore totale di fosforo è uguale o superiore a 0,5 grammi per quantità di detergente di cui si raccomanda l'utilizzazione nel ciclo di lavaggio principale per un carico standard di lavatrice quale definito nell'allegato V, parte B, in presenza di acqua di durezza elevata: - per tessuti "normalmente sporchi", nel caso dei detergenti normali, - per tessuti "leggermente sporchi", nel caso dei detergenti per tessuti delicati. ***2. Non contengono fosfato.*** ***3. Non sono immessi sul mercato se, entro ... [quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], il tenore totale di fosforo è uguale o superiore a:*** ***- 0,1 g per tessuti "leggermente sporchi", nel caso dei detergenti per tessuti delicati,*** ***- 0,25 g per tessuti "normalmente sporchi", nel caso dei detergenti normali,*** ***- 0,045 g per gli smacchiatori utilizzati per il lavaggio in lavatrice,*** ***- 0,023 g per gli smacchiatori utilizzati come pretrattamento,*** ***per quantità di detergente di cui si raccomanda l'utilizzazione nel ciclo di lavaggio principale per un carico standard di lavatrice quale definito nell'allegato V, parte B.***
Detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori	***1.*** Non sono immessi sul mercato se il tenore totale di fosforo è uguale o superiore a 0,3 grammi per dosaggio standard quale definito nell'allegato V, parte B.

	2. Non contengono fosfato. ***3. Non sono immessi sul mercato se, entro ... [quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], il tenore totale di fosforo è uguale o superiore a:*** ***- 0,2 g per lavaggio nei detergenti per lavastoviglie,*** ***- 0,03g per lavaggio nei brillantanti***
Detergenti per lavaggio a mano di stoviglie destinati ai consumatori	***Non contengono fosfato o altre sostanze fosforiche entro ... [quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].***
Detergenti per superfici dure destinati ai consumatori	***1. Non contengono fosfato.*** ***2. I detergenti universali e i detergenti per finestre sono privi di fosforo entro ... [quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].*** ***3. I detergenti per cucine e i detergenti per servizi sanitari non sono immessi sul mercato se il tenore totale di fosforo è uguale o superiore a:*** ***2 g/l di soluzione detergente entro ... [quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento] e*** ***1 g/l di soluzione detergente entro ... [sette anni dall'entrata in vigore del presente regolamento].***
Detergenti per bucato per uso industriale e istituzionale	***Non sono immessi sul mercato se, entro ... [quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], il tenore totale di fosforo è uguale o superiore a:*** ***0,5 g/kg di bucato poco sporco,*** ***1 g/kg di bucato mediamente sporco,*** ***1,5 g/kg di bucato molto sporco.***
Detergenti per lavastoviglie per uso industriale e istituzionale	***Non sono immessi sul mercato se, entro ... [sette anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], il tenore totale di fosforo è uguale o superiore a:*** ***- per i detergenti per lavastoviglie e i sistemi a più componenti:*** ***-- 0,3 g/l di soluzione di lavaggio per acqua di durezza bassa;*** ***-- 0,4 g/l di soluzione di lavaggio per acqua di durezza media;*** ***-- 0,75 g/l di soluzione di lavaggio per acqua di durezza elevata.*** ***- per i prodotti di prelavaggio, 1 g/l di soluzione di lavaggio;*** ***- per i brillantanti, 0,02 g/l di soluzione di lavaggio.***

Emendamento 133
Proposta di regolamento
Allegato V – Parte A – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) tensioattivi ***anionici***,	c) tensioattivi,

Emendamento 134
Proposta di regolamento
Allegato V – Parte A – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) tensioattivi cationici,	***soppresso***

Emendamento 135
Proposta di regolamento
Allegato V – Parte A – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione	*Emendamento*
e) tensioattivi anfoteri,	***soppresso***

Emendamento 136
Proposta di regolamento
Allegato V – Parte A – punto 1 – lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) tensioattivi non ionici,	***soppresso***

Emendamento 137
Proposta di regolamento
Allegato V – Parte A – punto 3 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Nel caso in cui sia disponibile l'etichetta digitale di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del presente regolamento, i conservanti sono elencati, utilizzando, se possibile, il sistema di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1223/2009, indipendentemente dalla loro concentrazione.

Emendamento 138
Proposta di regolamento
Allegato V – Parte B – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) quantità raccomandate di detergente da utilizzare e/o istruzioni di dosaggio, espresse in millilitri o grammi, per il carico standard delle lavatrici e per le classi di durezza bassa, media ed elevata dell'acqua tenendo conto di processi di lavaggio a uno o due cicli,	a) quantità raccomandate di detergente da utilizzare e/o istruzioni di dosaggio, espresse in millilitri o grammi ***o, se del caso, numero di unità***, per il carico standard delle lavatrici e per le classi di durezza bassa, media ed elevata dell'acqua tenendo conto di processi di lavaggio a uno o due cicli,

Emendamento 139
Proposta di regolamento
Allegato V – Parte B – punto 1 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) qualora sia fornito un misurino, la sua capacità è indicata in millilitri o grammi e sono previste tacche per indicare la dose di detergente adatta a un carico standard di lavatrice per le classi di durezza bassa, media ed elevata dell'acqua.	c) qualora sia fornito un misurino, la sua capacità è indicata in millilitri o grammi e sono previste tacche ***chiaramente visibili e che risultino in netto contrasto rispetto al colore del misurino*** per indicare la dose di detergente adatta a un carico standard di lavatrice per le classi di durezza bassa, media ed elevata dell'acqua.

Emendamento 140
Proposta di regolamento
Allegato V – Parte B – punto 1 – lettera c bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) per i detergenti imballati in bottiglie, la dose di detergente adatta per un carico standard di lavatrice, almeno per le classi di durezza dell'acqua bassa e media, è indicata mediante tacche chiaramente visibili sul tappo e che risultino in netto contrasto rispetto al colore dello stesso.

Emendamento 141
Proposta di regolamento
Allegato V – Parte B – punto 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. L'etichetta dei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori indicano il dosaggio standard, espresso in grammi o millilitri o numero di ***pastiglie***, per il ciclo di lavaggio principale di stoviglie normalmente sporche in una lavastoviglie a pieno carico con una capacità di dodici coperti, adeguando il dosaggio standard, se del caso, alla durezza bassa, media ed elevata dell'acqua.	3. L'etichetta dei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati ai consumatori indicano il dosaggio standard, espresso in grammi o millilitri o numero di ***unità***, per il ciclo di lavaggio principale di stoviglie normalmente sporche in una lavastoviglie a pieno carico con una capacità di dodici coperti, adeguando il dosaggio standard, se del caso, alla durezza bassa, media ed elevata dell'acqua.

Emendamento 142
Proposta di regolamento
Allegato V – Parte C

Testo della Commissione	*Emendamento*
PARTE C – ETICHETTATURA DIGITALE	***soppresso***
Le seguenti informazioni relative al contenuto di cui alla parte A possono essere fornite esclusivamente sull'etichetta digitale, in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, secondo le modalità specificate in tale parte:	
a) tensioattivi anionici,	
b) tensioattivi cationici,	
c) tensioattivi anfoteri,	
d) tensioattivi non ionici;	
e) fosfati,	
f) fosfonati,	
g) sapone.	

Emendamento 143
Proposta di regolamento
Allegato V – Parte D – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) le quantità consigliate in base alla durezza media dell'acqua e ai diversi gradi di sporco dei tessuti; nonché	*(Non concerne la versione italiana)*

Emendamento 144
Proposta di regolamento
Allegato V – Parte D – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Le lettere c) e d) di cui alla parte B, punto 1, si applicano anche qualora siano fornite informazioni semplificate sul dosaggio.

Emendamento 145
Proposta di regolamento
Allegato VI – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) il nome, l'indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato e l'identificativo univoco dell'operatore del fabbricante;	b) il nome, l'indirizzo ***postale e l'indirizzo e-mail*** del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato e l'identificativo univoco dell'operatore del fabbricante;

Emendamento 146
Proposta di regolamento
Allegato VI – comma 1– lettera f

Testo della Commissione	*Emendamento*
f) un elenco completo delle sostanze aggiunte intenzionalmente nel detergente o nel tensioattivo e dei conservanti ***indicati in etichetta conformemente all'allegato V, parte A, punto 3, primo comma, lettera b)***, utilizzando la Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici o, se ***non è disponibile, la denominazione della farmacopea europea e, se anche quest'ultima*** non è disponibile, la denominazione chimica comune o la denominazione dell'Unione Internazionale di chimica pura e applicata.	f) un elenco completo delle sostanze aggiunte intenzionalmente nel detergente o nel tensioattivo e dei conservanti, utilizzando la Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici o, se non è disponibile, la denominazione chimica comune o la denominazione dell'Unione Internazionale di chimica pura e applicata.

Emendamento 147
Proposta di regolamento
Allegato VI – comma 1 – lettera f bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) la documentazione tecnica e i risultati della procedura di valutazione della conformità di cui all'articolo 7, paragrafo 2;

Emendamento 148
Proposta di regolamento
Allegato VI – comma 1 – lettera f ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f ter) se del caso, i risultati della prova effettuata dal fabbricante conformemente al punto 9 dell'allegato II, e la dichiarazione di verifica di tali prove rilasciata da terzi;

Emendamento 149
Proposta di regolamento
Allegato VI – comma 1 – lettera f quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f quater) se del caso, un link all'etichetta digitale di cui all'articolo 16, paragrafo 1.

Emendamento 150
Proposta di regolamento
Allegato VI – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Le informazioni di cui alla lettera f bis) sono a esclusiva disposizione delle autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri e della Commissione.